

L.R. 16 marzo 2018, n. 2: *"Norme in materia di sviluppo del settore musicale"* – Oggetto assembleare n. 5559/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 13 marzo 2018**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Premessa

L'Emilia-Romagna si distingue per la presenza di numerosi artisti, enti ed imprese che operano nella musica sviluppando educazione, formazione, produzione, diffusione, promozione, ricerca, ecc. La gamma di generi e tendenze in cui i diversi soggetti agiscono a vario titolo è molto ampia, dalla musica antica all'elettronica e in molti casi essi rappresentano vere e proprie star, eccellenze o aziende leader a livello nazionale e internazionale. La Regione Emilia-Romagna interviene da anni e con diversi strumenti a sostegno della formazione, della produzione, della distribuzione e della promozione della musica, in Italia e all'estero. Benché negli ultimi anni siano cresciute le iniziative e i contributi mirati allo sviluppo nel settore della musica pop, rock, jazz e nuove tendenze, la parte più consistente delle risorse rimane destinata al settore della musica lirica e sinfonica.

La strategia di specializzazione regionale 2014-2020 ha individuato tra le priorità quella di rafforzare i sistemi produttivi ad alto potenziale di crescita, riconoscendo quello delle industrie culturali e creative uno dei driver di innovazione e di sviluppo più rilevanti. In questo quadro, il settore musicale presenta notevoli potenzialità di diffusione e crescita, che possono fungere da volano per valorizzare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico e socioeconomico dell'Emilia-Romagna.

Il Progetto di legge regionale "Norme in materia di sviluppo del settore musicale" si propone l'obiettivo di un intervento organico e articolato su tutta la filiera, da declinare nel contesto regionale e in relazione alle diverse politiche di settore. Questo approccio richiede di integrare in maniera coerente e costante le politiche regionali nella cultura, scuola e formazione, attività produttive e turismo, presidiate e coordinate da 4 Assessorati (Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la legalità; coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro; attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma; turismo e commercio) e attuate da diversi servizi della Direzione Generale Economia della Conoscenza, Lavoro e Impresa.

Il progetto di legge si articola in quattro Capi:

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo II – QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA, FORMATIVA

Capo III – SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE

Capo IV – DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

L'articolo 1) OGGETTO E FINALITA' delinea le finalità che la Regione si propone di realizzare per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi e promozionali della musica.

L'articolo 2) AMBITI E STRUMENTI ATTUATIVI descrive gli obiettivi perseguiti dalla Regione e gli strumenti attuativi utilizzati – oltre a quelli presenti nella presente legge – attraverso la programmazione e le misure settoriali rappresentati principalmente dalle leggi regionali:

- 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”,
- 5/2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”,
- 13/1999 “Norme in materia di spettacolo”,
- 37/1994 “Norme in materia di promozione culturale”,
- 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”,
- 3/1999 “Riforma del sistema regionale e locale” per quanto riguarda le attività produttive,
- 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”,
- 4/2016 “Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica”.

Capo II – QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA EDUCATIVA, FORMATIVA

L'articolo 3) QUALIFICAZIONE DELL’EDUCAZIONE MUSICALE specifica che la Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l’offerta educativa a e formativa delle scuole e organismi specializzati. Promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l’elaborazione di progetti comuni. A tal fine la Regione **concede contributi** per progetti di musica d’insieme, volti a

favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio dell'Emilia-Romagna e in possesso dei requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali. Tali progetti da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale. Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti standard minimi, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale.

L'articolo 4) ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI MUSICA definisce che è la Giunta Regionale a stabilire i criteri e le modalità e le procedure per l'approvazione aggiornamento e pubblicità dell'elenco di cui all'articolo precedente, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.

L'articolo 5) QUALIFICAZIONE DELL'ALFABETIZZAZIONE MUSICALE specifica che la Regione per promuovere e sostenere le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati di cui all'art. 4 nonché dalle formazioni di tipo bandistico e corale **concede contributi** ad associazioni ed aggregazioni anche temporanee di scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'art. 4, , di bande musicali e di cori del territorio regionale per la realizzazione di progetti.

Capo III – SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE

L'articolo 6) SVILUPPO DI NUOVE COMPETENZE definisce che al fine di favorire la crescita del settore produttivo musicale la Regione sostiene nell'ambito delle leggi e programmazioni di settore lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali, la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori, l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese.

L'articolo 7) SVILUPPO DELLE CAPACITA' E ATTIVITA' IMPRENDITORIALI. La Regione promuove, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, la crescita delle attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative. In questa ottica la Regione **concede contributi** a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro.

L'articolo 8) PRODUZIONE E FRUIZIONE DELLA MUSICA CONTEMPORANEA DAL VIVO definisce che per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale, la Regione sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo ed in particolare della musica italiana originale dal vivo **concedendo**

contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale.

Capo IV – DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE

L'articolo 9) EMILIA ROMAGNA MUSIC COMMISSION E ATTIVITA' DIRETTE DELLA REGIONE definisce che la Regione sviluppa attività di Music Commission per la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge; provvede altresì ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione, assistenza tecnica, sviluppo dei sistemi informativi anche per la costituzione di nuclei di valutazione sempre ai fini dell'attuazione della presente legge.

L'articolo 10) MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI definisce che è la Giunta regionale a stabilire con proprio atto i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8.

L'articolo 11) CLAUSOLA VALUTATIVA introduce e definisce la clausola valutativa, relativa all'attività di controllo e valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione della presente legge.

L'articolo 12) ABROGAZIONE E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI prevede l'abrogazione o la modifica di alcuni articoli di leggi regionali di settore.

L'articolo 13) DISPOSIZIONI FINANZIARIE stabilisce che per dare copertura agli interventi previsti dalla legge si farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni ai capitoli esistenti nell'ambito di missioni e programmi specifici. A tal fine sono state accantonate risorse pari a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2018 e 1.200.000,00 di euro per l'anno 2019 nell'ambito della Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2018 – 2020. Per l'anno 2020 la Regione farà fronte, nell'ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla Legge di Bilancio di previsione 2018/2020 sulla Legge Regionale 22 agosto 1994, n. 37

Per gli esercizi successivi al 2020, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa

annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art./art.)	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./art.)			
Minori entrate (art./art.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	1.000.000,00	1.200.000,00	
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			1.000.000,00
Nuove o maggiori entrate (art./art.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.